

2.1. Con un primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., per l'omesso rilievo della estinzione per prescrizione del reato ascrittale, non essendone stata accertata l'epoca di consumazione, sicché, in omaggio al principio del *favor rei*, esso avrebbe dovuto essere considerato consumato anteriormente al quinquennio dalla data di pronuncia della sentenza impugnata.

2.2. Con un secondo motivo ha lamentato l'applicazione della sanzione accessoria dell'ordine di demolizione delle opere abusive, dovendo la stessa essere considerata una vera e propria sanzione accessoria, stante il suo contenuto afflittivo, come tale non applicabile nel caso di sentenza resa a seguito di accordo tra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

3. Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso, evidenziando l'infondatezza della eccezione di prescrizione del reato, contestato come commesso in data successiva e prossima al 29 marzo 2012, e l'obbligatorietà della disposizione dell'ordine di demolizione anche nel caso il cui lo stesso non sia contemplato dal concordato di pena concluso dalle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. L'eccezione di prescrizione del reato, oltre che volta a sindacare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, in ordine all'epoca di consumazione del reato, come tale non censurabile nel giudizio di legittimità, trattandosi di doglianza estranea ai casi di ricorso per cassazione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., è manifestamente infondata, in quanto, come sottolineato anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, il reato ascritto alla ricorrente le è stato contestato come commesso in data successiva e prossima al 29 marzo 2012 (e non anteriormente a tale data), sicché alla data della pronuncia della sentenza impugnata, e cioè il 3 febbraio 2017, non era ancora certamente decorso il termine massimo di prescrizione di cinque anni decorrente dal 29 marzo 2012, con la conseguente evidente infondatezza della doglianza.

3. La censura relativa alla indebita disposizione dell'ordine di demolizione è anch'essa manifestamente infondata, in quanto l'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, stabilisce che per le opere abusive di cui a tale disposizione il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

Si tratta di un provvedimento dovuto, privo di contenuto discrezionale e necessariamente consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa equiparata (Sez. 3, n. 23710 del 22/05/2007, Lotito, Rv. 237394). Poiché l'art. 445 cod. proc. pen. equipara la sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti alla sentenza di condanna, l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo di cui alla disposizione citata, va impartito anche in caso di applicazione della pena concordata dalle parti.

In proposito questa Corte (Sez. 3, n. 24087 del 07/03/2008, Caccioppoli, Rv. 240539; Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009, Ascenzi, Rv. 245212; Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015, Giofrè, Rv. 263557 Sez. 3, n. 6128 del 20/01/2016, Apicella, Rv. 266285) ha precisato che non assume rilievo il fatto che l'ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle parti stesse e di cui l'imputato deve tenere conto nell'operare la scelta del patteggiamento.

Ne consegue la manifesta infondatezza della doglianza.

4. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza di entrambi i motivi cui è stato affidato.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 2.000,00.

In applicazione del decreto del Primo Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso del Collegio, l'esercizio della funzione di nomofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi di diritto già affermati e che il Collegio condivide.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20/9/2017